

**D.M. 31-10-2003 n. 361**

**Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.**

Publicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2004, n. 1.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed, in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni;

Visti, in particolare, l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, concernente l'istituzione del Ministero delle attività produttive, l'articolo 28 relativo alle aree funzionali di competenza dello stesso Ministero nonché l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà di avvalimento da parte del Ministero degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione del Reg. (CEE) n. 3820/85 e del Reg. (CEE) n. 3821/85;

Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerale della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003;

Ritenuto di non poter condividere le osservazioni formulate nel suddetto parere, nella parte relativa alla definizione ed ai poteri di accertamento e vigilanza, in quanto la cooperazione tra le Amministrazioni concertanti sul presente provvedimento è risolutiva delle eventuali connessioni tra le attività di controllo;

Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2135/98, raccordandole con le attribuzioni già svolte dalle Camere di commercio;

Considerata la necessità di dettare disposizioni nazionali in materia;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio e l'assessorato industria, artigianato, ed energia della regione Valle d'Aosta;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota 7 luglio 2003, n. 21959/Zg3C/45;

Adotta il seguente regolamento:

## **Art. 1. Finalità.**

1. Il presente regolamento detta disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) individuazione delle Autorità competenti per:

1) il rilascio delle omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, o di foglio di registrazione o di carta tachigrafica;

2) il rilascio delle autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione dell'apparecchio di controllo;

3) il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda);

4) la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate;

b) definizione ed attribuzione dei poteri di accertamento e vigilanza sull'applicazione del presente decreto.

## **Art. 2. Definizioni.**

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «apparecchio di controllo»: insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di detti veicoli e su determinati periodi di lavoro dei loro conducenti;

b) «unità elettronica di bordo»: l'apparecchio di controllo, escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento;

c) «carta tachigrafica»: una carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo;

d) «omologazione»: procedura in base alla quale viene certificato che un apparecchio di controllo o la carta tachigrafica in esame o un

foglio di registrazione soddisfatti i requisiti fissati dal Regolamento (CE) n. 2135/98;

e) «montaggio»: l'installazione di un apparecchio di controllo su veicolo stradale;

f) «riparazione»: ogni riparazione di un sensore di movimento o di una unità elettronica di bordo che comporta l'interruzione dell'alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso;

g) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio;

h) «Ministero»: il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

### **Art. 3. Autorità competenti.**

1. L'autorità per il rilascio dell'omologazione è il Ministero.

2. L'autorità per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo è il Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

3. Le autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche sono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro di cui all'articolo 1, comma 5), lettera b), del Regolamento.

5. L'elenco dei montatori o delle officine autorizzate, di cui all'articolo 12, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, è formato dall'Unione italiana delle Camere di commercio sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.

6. All'Unione italiana delle camere di commercio sono affidati i compiti di aggiornamento e divulgazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, connessi alla tenuta del registro previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera b), del regolamento, nonché la cura delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 5), lettera c), dello stesso regolamento.

7. Le modalità e le condizioni per il rilascio delle omologazioni, delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione sono stabilite con decreto del Ministero (1).

8. Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e trasporti (2).

(1) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 agosto 2007.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 giugno 2005.

### **Art. 4. Poteri di accertamento.**

1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni è affidato il compito di accertare:

a) la conformità degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;

b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati di cui al precedente articolo 3 alle disposizioni regolamentari e a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;

c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera b), in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo.

### **Art. 5. Disposizioni transitorie.**

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino alla data dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto, il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di

commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni per il rilascio, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativamente alle prescrizioni degli allegati I e II, dell'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo denominati cronotachigrafi CEE, rispettivamente ai montatori ed alle officine autorizzate.

2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti per le Camere di commercio e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni dall'articolo 3, comma 6, del presente decreto, l'elenco delle autorizzazioni emesse ai sensi del comma 1 è comunicato dalle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni, con cadenza mensile, alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, ufficio D 3 strumenti di misura del Ministero.